



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 9 Luglio 2012

IL CONAPO NON CI STA A FARCI COMANDARE DAL SOCCORSO ALPINO E RICORRE AL CONSIGLIO DI STATO CHE ORDINA: IL CNSAS NON PUO' COORDINARE I VVF !

Colleghi, come ricorderete, il CONAPO, da anni ha sempre avuto un ruolo attivo nel non far calpestare le competenze dei vigili del fuoco, specialmente dai volontari. Spesso è intervenuto anche contro nostri dirigenti che senza prestare la dovuta attenzione, pericolosamente lasciavano spazi ad organizzazioni di volontariato, che come è noto non possono garantire certezza ed efficienza di intervento.

Con nota prot. n. 313/11 del 05/12/2011, eravamo intervenuto in merito alla clamorosa sentenza del TAR Perugia, la quale, male interpretando la legge 74/01, stabiliva che:

"Il coordinamento compete al Soccorso Alpino, dunque, non solo allorché intervengano organizzazioni di volontariato, ma anche in presenza di Amministrazioni pubbliche, ed in particolare del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco."

Siamo nuovamente intervenuti sull'argomento con nota prot. n. 91/12 del 21/03/2012, a seguito della seconda sentenza del TAR Parma, la quale. Come il TAR Perugia, ci vedeva subordinati al CNSAS, ed abbiamo invitato il ministro a risolvere la questione, ricorrendo in appello e annunciando che il CONAPO avrebbe comunque fatto ricorso contro queste sentenze.

E così è stato, non potevamo permettere di farci calpestare anche in questo modo, i vigili del fuoco sono già stati calpestati per anni a causa di scelte sbagliate del passato.

Abbiamo così incaricato tre legali, gli avv. Matteo Sanapo, Roberto De Giuseppe e Giulio Micioni, che sono intervenuti innanzi al Consiglio di Stato nel giudizio di appello, proposto dall'Avvocatura generale dello Stato, avverso una sentenza del Tar Perugia (n. 340/11).

Ebbene possiamo dire di essere soddisfatti, in quanto, con una importante ordinanza pubblicata in data 7/7/2012, la Sezione Terza del Consiglio di Stato, pur rinviando alla fase di merito l'approfondimento su taluni profili di diritto, ha affermato espressamente che, in tema di coordinamento dei soccorsi, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 74/2001 e di cui all'art.80, comma 39, della legge 289/2002, **«non menzionando le Amministrazioni pubbliche nell'ambito di coordinamento del Corpo nazionale di soccorso alpino»** debbono essere interpretate **«in modo compatibile con la disciplina legislativa concernente i compiti istituzionali spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelli ad esso assegnati in tema di protezione civile»**.

In altre parole, **ACCOGLIENDO PIENAMENTE LE TESI DIFENSIVE DEL CONAPO, IL SUPREMO ORGANO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA HA TRA LE RIGHE FATTO CAPIRE CHE, IN MATERIA DI COORDINAMENTO DEI SOCCORSI, IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO NON PUO' ESSERE SUBORDINATO AL SOCCORSO ALPINO, AL QUALE SPETTA SEMMAI UN POTERE DI COORDINAMENTO DEI SOLI ENTI E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.**

Ciò anche se il Consiglio di Stato non ha potuto accogliere l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza del Tar Perugia proposta dall'Avvocatura dello Stato, in quanto, nel caso di specie, da un lato, non ha ravvisato un danno grave e irreparabile, dall'altro, sembra aver rilevato un vizio procedimentale nella redazione del Protocollo d'intesa (sottoscritto dalla Prefettura di Terni con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Terni e con il responsabile della Centrale Operativa 118 di Terni) volto a unificare le procedure di intervento del 115 e 118 in caso di soccorso urgente: in effetti, il procedimento di formazione del protocollo di intesa non ha visto la partecipazione del Corpo nazionale di Soccorso alpino come sembrerebbe necessario ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990.

In ogni modo, **a seguito dell'intervento in giudizio del CONAPO, il Consiglio di Stato si è, per la prima volta pronunciato e a chiare lettere – con una decisione che avrà di fatto conseguenze sull'intero territorio nazionale – in merito alla natura del Corpo nazionale di Vigili del Fuoco quale Amministrazione pubblica non sottoposta ad alcun potere di coordinamento da parte del Soccorso alpino**, consentendo in definitiva di risolvere quei dubbi interpretativi sorti a seguito della decisione del Tar Perugia e che avevano generato una situazione di confusione sulle procedure di soccorso.

**SI TRATTA DI UNA DECISIONE CHE NON ESITIAMO A CONSIDERARE STORICA
E DI GRANDE RILIEVO ISTITUZIONALE.**

L'intervento del CONAPO ha inteso salvaguardare l'interesse dei Vigili del fuoco (in particolare, dei propri iscritti che rivestono ruoli di responsabilità e di coordinamento nel primo intervento, i cosiddetti ROS), i quali, al contrario, sarebbero inopinatamente demansionati e vedrebbero vanificata la propria professionalità e la propria esperienza dall'illegittima attribuzione delle funzioni di coordinamento ai volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), nonché dalla circostanza che i volontari del CNSAS (sicuramente carenti di un adeguato supporto tecnico e organizzativo), nel coordinare un intervento, potrebbero esporre a rilevanti rischi la vita e l'incolumità degli stessi appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché di tutti i soccorritori impegnati sul luogo e, comunque, delle persone coinvolte.

Attendiamo ora la sentenza definitiva, e nel frattempo voglio ringraziare, oltre ovviamente ai nostri legali di fiducia, il C.S. Gianni Cacciatore (coordinatore CONAPO per il SAF), per l'impegno, lo studio e la competenza fondamentali per la buona riuscita del ricorso, il V.C. Riccardo Boriassi (Ufficio Legale CONAPO), il C.S. Orazio Matteucci (R.O.S. VVF di Terni e uomo del CONAPO intervenuto in giudizio), e quanti hanno collaborato per la buona riuscita.

A livello di amministrazione, un ringraziamento particolare va al Capo Dipartimento Prefetto Francesco Paolo Tronca, al Capo del Corpo Ing. Pini, al responsabile dell'ufficio affari legislativi e parlamentari Dott. Giuseppe Priolo, ed allo staff che ha collaborato e lavorato alle argomentazioni a difesa dei vigili del fuoco in supporto all'avvocatura di stato.

Vi terremo aggiornati sul prosieguo del ricorso in appello.

Come sempre: ORGOGLIOSI DI ESSERE CONAPO !!! Il sindacato che fa la differenza !

Alleghiamo l'ordinanza n.2625/2012 del Consiglio di Stato.

Roma, 9 Luglio 2012

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi





R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3777 del 2012, proposto da:

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Di Raimondo, con domicilio eletto presso Luca Di Raimondo in Roma, via della Consulta 50; Regione Umbria, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Manuali, con domicilio eletto presso Goffredo Gobbi in Roma, via Maria Cristina 8;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Co.Na.Po. Sindacato Autonomo V.F., rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Micioni, Matteo Sanapo, Roberto De Giuseppe, con domicilio eletto presso Giulio Micioni in Roma, via Postumia, 3;

Orazio Matteucci, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Micioni, Roberto De Giuseppe, Matteo Sanapo, con domicilio eletto presso Giulio Micioni in Roma, via Postumia, 3;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA: SEZIONE I n. 00340/2011, resa tra le parti, concernente protocollo d'intesa per unificare le procedure d'intervento del 115 e 118;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e di Regione Umbria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2012 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti gli avvocati Di Raimondo e **Micioni** e l'avvocato dello Stato Massimo Santoro;

Considerato che dovrà approfondirsi in sede di merito:

- l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 74/2001 e di cui all'art.80, comma 39, della legge 289/2002 in tema di coordinamento dei soccorsi **rilevando che esse, non menzionando le amministrazioni pubbliche nell'ambito di coordinamento del Corpo nazionale di soccorso alpino, dovrebbero essere interpretate in modo compatibile con la disciplina legislativa concernente i compiti istituzionali spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelli ad esso assegnati in tema di protezione civile;**
- il procedimento di formazione del protocollo di intesa in quanto non ha coinvolto il Corpo nazionale di soccorso alpino come sembrerebbe necessario ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e, quale che sia l'interpretazione, dell'art. 1, comma 2, della legge n. 74/2001 e dell'art.80, comma 39, della legge 289/2002;
- se il protocollo di intesa risponda alla esigenza di chiarire come si coordinano i diversi ruoli previsti dalla normativa vigente nelle diverse tipologie di soccorso considerate;

Ritenuto che

-che, nelle more del giudizio di merito, le amministrazioni interessate potrebbero verificare i profili procedurali e sostanziali che appaiono da approfondire secondo la presente ordinanza;

- non si ravvisano nel frattempo le ragioni per l'adozione di una misura cautelare, rilevato che le attuali prassi - per come risultano dagli atti presentati da entrambe le parti - sembrano rispondere alle esigenze operative e di coordinamento.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 3777/2012).

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



AL SIG. DIRETTORE

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO

via _____ n° _____

cap _____ città _____

e, p.c. ALL' ORGANIZZAZIONE SINDACALE

Oggetto: DIMISSIONI SINDACALI.

Il sottoscritto _____, in servizio presso il Ministero dell'Interno, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di _____ con la qualifica di _____, partita stipendio _____ (Uff.Serv. _____), con la presente rassegna, formalmente e contestualmente le proprie dimissioni dal Sindacato _____.

Tanto premesso, invita codesta Ragioneria Territoriale dello Stato, a voler disporre affinché sia sospesa, IMMEDIATAMENTE, ogni trattenuta per contributi sindacali sulle proprie competenze a favore del Sindacato in indirizzo.

Il sottoscritto acconsente che i dati riguardanti la presente, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, siano trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge.

Distinti saluti.

_____, lì _____
